

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI SANT'AGOSTINO	
	PROVINCIA DI FERRARA	
	CONTRATTO DI INCARICO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI	
	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI,	
	CONTABILITÀ E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	
	ED ESECUZIONE, RELATIVO ALLE OPERE DI “RIQUALIFICAZIONE SPAZIALE ED	
	AMBIENTALE DEI SISTEMI RELATIVI ALLE PIAZZE DI SANT'AGOSTINO”, COMPRESE	
	TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACCESSORIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 23	
	E 24, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, E INOLTRE DEGLI ARTICOLI 91, 92	
	E 100 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008	
	REG.	
	CUP: I29J15000330002 CIG: _____	
	L'anno , addì del mese di , nella Residenza Comunale di Sant'Agostino,	
	AVANTI A ME	
	Dr. Virgilio Mecca, Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica	
	amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. C, del	
	D. Lgs. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune	
	accordo tra le parti aventi i requisiti di legge;	
	SONO COMPARSI :	
	1) L'Ing. Samantha Gessi, nata a Ferrara il 04/05/1976, P.O. Settore V del Comune di	
	Sant'Agostino, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso ai sensi	
	degli artt.107 e 109 del D. Lgs.vo 267/00, C.F. e P. I.V.A. del Comune : 00292280385, che	
	nel prosieguo dell' Atto verrà chiamato per brevità COMUNE;	
	2) Il Sig. _____, nato a _____ il _____, iscritto all'Ordine de _____	

[illegible]

economico

(scegliere la fattispecie pertinente)

singolo;

(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e) e 48, del D. Lgs.vo n. 50 del 2016, con atto di mandato rogato dal notaio

rep. _____ in data _____.

PREMESSO

- che con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. _____ in data _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico (nel seguito semplicemente "contratto");

- che con Determina a contrarre n. 236 del 16/06/2016 è stata disposta la trasmissione della documentazione alla Centrale Unica di Committenza per l'espletamento delle procedure di gara ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016;

- che con Determina a contrarre del Responsabile del Settore V° n. 99 del 15/03/2016, è stato stabilito che l'affidamento dei servizi dovesse avvenire mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 31 c.8, 36 c. 2 e 57 c. 2, del D.Lgs.vo 50/2016, i servizi tecnici relativi all'intervento di "Riqualificazione spaziale ed ambientale dei sistemi relativi alle piazze di Sant'Agostino", con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo Codice;

- che la procedura è stata avviata in esecuzione della Delibera G.R. n. 1273/2015 del 07/09/2015 avente ad oggetto: L.R. n. 30/96 – Assenso preliminare alla proposta del Programma d'Area "Rigenerazione e rivitalizzazione dei Centri Storici colpiti dal sisma – Attuazione dei Piani Organici", nel cui documento programmatico la Regione Emilia-Romagna

	ha previsto di stanziare a favore del Comune di Sant'Agostino un contributo di Euro	
	1.000.000,00.	
	Tutto ciò premesso, Le Parti come sopra costituite	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	<i>Art. 1 (Premesse)</i>	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	<i>Art.2 (Oggetto dell'incarico)</i>	
	1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di cui	
	all'articolo 24, comma 1, D. Lgs.vo n. 50 del 2016, come individuati all'articolo 3 del presente	
	contratto, ai sensi degli articoli 23 e 24, del D. Lgs.vo n. 50 del 2016, ed inoltre degli articoli	
	91, 92 e 100 del D. Lgs.vo n. 81 del 2008, relativi all'intervento di "Riqualificazione spaziale ed	
	ambientale dei sistemi relativi alle piazze di Sant'Agostino",.	
	2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che	
	conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al D. Lgs.vo 50 del	
	2016 e al regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 per quanto ancora in	
	vigore, nonché ai criteri e alle procedure impartite dalla stazione appaltante ai sensi	
	dell'articolo 23, comma 4, del D. Lgs.vo N. 50 del 2016.	
	3. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del presente	
	contratto:	
	a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: _____;	
	b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: I29J15000330002.	
	<i>Art. 3 (Obblighi legali)</i>	
	1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e	
	seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto	

	dell'incarico.	
	2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.	
	3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.	
	4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2.	
	Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.	
	Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)	
	1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:	
	- elaborazione del progetto definitivo-esecutivo redatto in conformità alle prescrizioni di cui alla Sezione III e IV, Capo I, Titolo II, Parte II del D.P.R. 207/2010;	
	- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi degli artt. 91, 92, 98 e 100 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza);	
	- Direzione lavori;	

	- Contabilità in conformità alle prescrizioni di cui al Capo I e Capo III, Titolo IX, Parte II del D.P.R. 207/2010;	
	2. Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio in oggetto è stato calcolato come da Decreto del Ministero di Giustizia n. 143 del 31 ottobre 2013, secondo le seguenti prestazioni e importi:	
	Importo dei lavori a base di gara, esclusi oneri di sicurezza (in euro, IVA esclusa):	
	Importo totale: € 736.248,70	
	a) classi/categorie di cui all'articolo 14 legge n. 143 del 1949:	
	1) classe/categoria I/c (E.18) importo: € 85.493,58	
	2) classe/categoria I/c (E.18) importo: € 495.983,87	
	3) classe/categoria VIII (D.04) importo: € 10.122,30	
	4) classe/categoria III/c (IA.03) importo: € 33.649,00	
	5) classe/categoria I/a-I/b (E.17) importo: € 110.999,95	
	b) Prestazioni di progettazione definitiva – esecutiva:	
	- QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) D.P.R. 207/10 - art.26, comma 1, lettera i) D.P.R. 207/10)	
	- QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), D.P.R. 207/10)	
	- QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	
	- QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), D.P.R. 207/10)	
	- QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), D.P.R. 207/10)	

	- QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) D.P.R. 207/10)	
	- QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	
	c) Prestazioni di direzione lavori:	
	- Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, D.P.R. 207/10)	
	- Qcl.09a: Contabilità dei lavori a misura (art.185, D.P.R. 207/10)	
	- Qcl.10a: Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	
	d) Prestazioni di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione:	
	- QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), D.P.R. 207/2010)	
	- Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, D.P.R. 207/2010)	
	IMPONIBILE COMPLESSIVO COME RISULTANTE DAL CALCOLO DELLA PARCELLA	
	RIBASSABILE A BASE DI GARA: € 82.024,38	
	Totale COMPLESSIVO DI IVA E CASSA PREVIDENZA pari a € 104.072,53	
	Derivante da: € 82.024,38 (imponibile) + € 3.280,98 (Cassa previdenza 4%) + € 18.767,18 (I.V.A. 22%)	
	3. Nel dettaglio il professionista è tenuto a produrre, sia in formato cartaceo sia in formato digitale, tutti gli elaborati elencati negli articoli dal 24 al 43 del DPR 207/2010, nel numero di tre copie cartacee, debitamente timbrate e sottoscritte, oltre al numero di copie necessarie a ottenere eventuali pareri obbligatori di enti diversi senza che il professionista per ciò richieda maggiori compensi, e in particolare, a titolo esemplificativo:	
	a) relazione illustrativa generale contenente:	
	1. scelta delle alternative attraverso l'analisi dei dati e le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore, riportando altresì tramite	

	elaborati grafici le soluzioni progettuali alternative prese in esame;	
	2. descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la	
	prosecuzione dell'iter progettuale;	
	3. riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto (calcoli estimativi giustificativi	
	della spesa; quadro economico; sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura	
	della spesa)	
	b) relazione tecnico – specialistica, contenente:	
	1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare;	
	2. analisi delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare;	
	3. studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera,	
	corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari;	
	4. aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni	
	altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde;	
	c) elaborati grafici di livello definitivo-esecutivo, eseguiti con i procedimenti più idonei, e	
	costituiti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:	
	- dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte;	
	- dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli	
	esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;	
	- dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;	
	- dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;	
	- dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni	
	disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto definitivo-esecutivo	
	o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;	
	- dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 15,	
	comma 9 del DPR 207/2010;	

	- dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati;	
	- dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture;	
	d) calcoli esecutivi degli impianti;	
	e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;	
	f) Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera, di cui all'articolo 15 del D. Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare:	
	- la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.	
	- Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.	
	- l'individuazione dell'area e l'organizzazione dello specifico cantiere nonché le lavorazioni interferenti, le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare;	
	g) cronoprogramma dei lavori;	
	h) elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo dei lavori, e quadro economico di progetto;	
	i) schema di contratto, disciplinare prestazionale degli elementi tecnici e capitolato speciale d'appalto redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del DPR 207/2010.	

	4. Il Tecnico incaricato è obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:	
	a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;	
	b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;	
	c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;	
	d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione di cui al comma 4, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;	
	e) ai sensi dell'articolo 23, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016, dichiara di aver preso visione dell'attività progettuale precedentemente svolta, con particolare riferimento al progetto preliminare redatto a cura della Stazione Appaltante e approvato con Determina n. 530 del 16/11/2015, e di accettarla senza riserve;	
	f) ai sensi delle disposizioni regionali il tecnico incaricato deve utilizzare il vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche", integrando i prezzi non previsti mediante specifica analisi;	

g) il soggetto appositamente incaricato della Progettazione integrale e coordinata e dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile del Procedimento al fine di garantire la più rapida conclusione della attività di progettazione e conseguentemente l'avvio della procedura di gara per l'esecuzione dei lavori, garantendo senza ulteriori oneri la propria presenza alle conferenze e riunioni convocate da qualunque dei soggetti coinvolti, nonché curando l'attività di coordinamento tra le varie figure connesse al rilascio di qualsivoglia parere.

5. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016, relativamente ad ogni singolo livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva di cui all'art. 26 comma 8, relativamente al livello progettuale da porre a base di gara;

b) anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni nel corso del successivo livello di progettazione, se non nei limiti del maggior dettaglio che caratterizza quest'ultimo o di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.

6. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016, nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e contabilità dei lavori.

8. L'offerta del Tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza di cui al D. Lgs.vo n. 81 del 2008)

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del D. Lgs.vo n. 81 del 2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato D. Lgs.vo n. 81 del 2008.

2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del D. Lgs.vo n. 81 del 2008 e in particolare:

a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, con la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del D. Lgs.vo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato D. Lgs.vo, integrante la progettazione;

b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del D. Lgs.vo n. 81 del 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.

(se il coordinatore per la sicurezza è il sottoscrittore del contratto)

3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, del D. Lgs.vo n. 81 del 2008.

(in alternativa, se il coordinatore per la sicurezza è un soggetto diverso)

3. Per l'incarico di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti economici relativi

all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra l'Amministrazione committente e il Tecnico incaricato, la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza:

a) in fase di esecuzione di al comma 2, lettera a), è assunta dal sig. _____, che fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto _____, che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, del D. Lgs.vo n. 81 del 2008;

4. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione definitiva-esecutiva, quanto al comma 2, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del D. Lgs.vo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

	2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi	
	tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:	
	a) produrre un numero minimo di 3 (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto	
	connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie	
	degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta	
	dell'Amministrazione committente; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori	
	copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità	
	giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati	
	legittimati a chiedere l'accesso agli atti ecc.);	
	b) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti	
	oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le	
	reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di	
	intervento;	
	c) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su	
	supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in	
	formato standardizzato tipo .DXF o .DWG o .PLN, senza protezione da lettura e da scrittura;	
	d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta)	
	giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi <i>as built</i> in almeno due copie	
	cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c);	
	e) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta)	
	giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo	
	informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in almeno due copie cartacee nonché una	
	copia con le modalità di cui alla precedente lettera c).	
	3. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato,	
	l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed	

è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

4. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.

3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere

comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia verificata la condizione di cui all'articolo 21, comma 3 (assunzione dell'impegno di spesa) e all'articolo 6, comma 2 (disponibilità della documentazione propedeutica).

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di progettazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti soltanto con atto scritto e motivato da parte dell'Amministrazione committente, eventualmente anche a seguito di formale e motivata richiesta del Tecnico, e sono stabiliti in **giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi per la redazione del progetto definitivo-esecutivo**. Il termine per la progettazione definitiva-esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

3. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

4. I termini di cui ai commi 2 e 3 non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti

di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico incaricato.

5. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di esecuzione di cui all'articolo 3, comma 1, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni del D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto ancora in vigore e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni che le rendono necessarie e in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività. I termini previsti per la fase di Direzione lavori e contabilità comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione compresi gli aggiornamenti del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)

6. I termini di cui al comma 5 non decorrono nei periodi di legittima sospensione dei lavori, pertanto restano sospesi dalla data del verbale di sospensione e riprendono a decorrere

	all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto dell'Amministrazione committente. La	
	sospensione dei termini non opera se la sospensione dei lavori dipende da comportamenti,	
	fatti o omissioni imputabili al Tecnico incaricato o quando, per la loro natura, le prestazioni	
	possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di sospensione dei lavori.	
	7. Successivamente alla consegna degli elaborati l'Amministrazione committente precede alla	
	verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016. Solo ad avvenuta verifica	
	positiva il progetto è approvato dall'Amministrazione committente, previa validazione positiva	
	del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.	
	8. Stante la necessità, al fine di procedere con l'esecuzione dei lavori, di suddividere la	
	progettazione e l'esecuzione delle opere in due stralci funzionali, dei quali il primo è finalizzato	
	alla realizzazione dell'asse attrezzato attraverso le piazze, al completamento integrale del	
	comparto "piazza del Mercato" (ad eccezione della struttura coperta), alla realizzazione di	
	opere di sistemazione, riqualificazione e arredo del sedime dell'ex Municipio, alla	
	realizzazione di una piccola area di parcheggio all'imbocco dell'asse attrezzato, che	
	costituisce l'avvio della risistemazione del sagrato e alla riqualificazione degli spazi pedonali di	
	via Roma mentre il secondo stralcio sarà finalizzato al completamento dell'intervento sulle	
	piazze, sul sagrato della chiesa e lungo via Roma, via Matteotti, via statale verso est e verso	
	ovest, in modo da perfezionare i percorsi di adduzione che dalle principali polarità funzionali	
	dell'abitato portano verso le piazze, si da atto che le prestazioni del presente contratto sono	
	relative solo ai lavori del 1° stralcio.	
	Art. 9. (Penali)	
	1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari	
	all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini	
	stabiliti all'articolo 8.	
	2. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per	

cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.

3. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Art. 10. (Riservatezza, coordinamento, astensione)

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza. Nel caso, nel corso dello svolgimento dell'incarico, si dovessero verificare situazioni di incompatibilità o

	conflitto di interessi con un soggetto che sia controparte del Comune, l'Appaltatore dovrà	
	tempestivamente comunicarlo ed astenersi dall'espletare la propria attività per il caso in	
	questione.	
	5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione	
	e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico	
	incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a	
	qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle	
	autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto	
	delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione	
	committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che	
	dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.	
	6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali	
	resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere	
	necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai	
	sensi del D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì	
	prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D. Lgs.vo	
	n. 196 del 2003.	
	7. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di	
	lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti	
	dell'Ente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche	
	Amministrazioni nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di	
	lavoro stesso.	
	Art. 11. (Risoluzione del contratto)	
	1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento	
	se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme	

di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;

b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del D. Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 59;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;

g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, del D. Lgs.vo n. 50 del 2016, o all'articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010;

	h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, c. 5;	
	i) reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D. Lgs.vo n. 50 del 2016 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;	
	l) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.	
	4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.	
	Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)	
	1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, nella quale il Tecnico incaricato ha offerto un ribasso unico del ____% (_____ per cento), è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento all'articolo 24, come segue:	
	1) Progettazione definitiva-esecutiva e Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008 € 38.856,71	
	2) Direzione Lavori, contabilità € 27.802,55	
	3) Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. n. 81/2008 € 15.365,12	
	(totale generale € 82.024,38 in lettere: euro ottantaduemilaventiquattro/38)	
	2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente	

contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

3. Gli importi delle prestazioni accessorie sono liquidati con le medesime modalità e nei medesimi termini delle vari fasi di progettazione e di esecuzione alle quali sono connesse.

4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 12, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei casi di affidamento di prestazioni non previste in origine.

Art. 14. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi di progettazione *decorrenza dei termini*

Progettazione definitiva – esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione art. 91 d.lgs. n. 81/2008 approvazione del progetto definitivo-esecutivo: saldo del relativo corrispettivo;

Fasi di esecuzione *decorrenza dei termini*

Direzione Lavori e contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione art. 92 d.lgs. n. 81/2008: in % alla sottoscrizione degli stati di avanzamento lavori.

2. Se per cause non imputabili al Tecnico incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:

	a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;	
	b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.	
	3. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 23, comma 1.	
	4. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 16 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:	
	a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;	
	b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;	
	c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 5;	
	5. L' Ente appaltante provvederà alla corresponsione di quanto dovuto per il tramite dell'emissione di appositi mandati di pagamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Sant'Agostino.	
	6. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 5.	
	Art. 15. (Conferimenti verbali)	

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente.

4. Resta fermo e impregiudicato quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4; gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 12 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma 3.

Art. 16. (Garanzie)

1. Il Tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione n. _____ in data _____ rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati efficace a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara.

2. La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria

2. Si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del D. Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita l'autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del citato D. Lgs.vo.

3. Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, quarto periodo, del D. Lgs.vo n. 50 del 2016, il Tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza mediante nota prot. _____ in data _____ alla quale ha allegato n. _____ certificati di regolarità contributiva.

(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome)

Articolo 18. (Subappalto; prestazioni di terzi)

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D. Lgs.vo n. 50 del 2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del D. Lgs.vo n. 50 del 2016, l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto.

L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

3. Ai sensi dell'art. 31, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Art. 19. (Definizione delle controversie)

1. La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Ferrara; ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20. (Prestazioni opzionali sin dall'origine)

1. Non sono previste prestazioni opzionali e/o aggiuntive.

Art. 21. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____ (oppure)

presso la propria sede in _____.

Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.

2. Il Tecnico incaricato individua:

a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

(in alternativa)

a) come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto il sig. _____, in qualità di _____;

b) sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del D. Lgs.vo n. 50 del 2016.

(in alternativa)

b) come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del D. Lgs.vo n. 50 del 2016, il sig. _____, architetto/ingegnere, in qualità di _____.

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del D. Lgs.vo n. 50 del 2016, il sig. _____, in qualità di responsabile del Servizio _____ dell'Amministrazione committente.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art. 22. (Trattamento dei dati)

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196, Codice sulla tutela dei dati personali, i dati sono trattati secondo principi di liceità e correttezza e conformemente alla normativa vigente, solo per fini contrattuali e per adempiere ad obblighi imposti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria. Titolare è il Comune di Sant'Agostino.

Art. 23. (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro

accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:

a) per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 2, comma 3.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto

contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

8. Nei casi in cui le transazioni derivanti dalla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il contratto sarà risolto in applicazione del comma 8 della legge citata. In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

Si dà atto che per il presente contratto il CIG è _____.

9. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: _____, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Le persone delegate ad operare sugli stessi sono: _____.

Art. 24. (Disposizioni integrative e interpretative)

1. L'importo dei corrispettivi posti a base di gara sono stati determinati dall'Amministrazione committente sulla base dei criteri di cui decreto del Ministro della giustizia n. 143 del 2013.

2. La disciplina del presente articolo è espressamente e integralmente accettata dal Tecnico incaricato.

Art. 25. (Adesione al protocollo regionale d'intesa per la prevenzione dei

tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti

pubblici e delle concessioni pubbliche Approvato con D.C.C. n. 90 del 28/12/10)

Clausola n. 1: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme

pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 13/04/2011 presso la Prefettura di Ferrara, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/ferrara>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2: La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del suddetto protocollo nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3: La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4: La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del DPR 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva,

anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la

risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**Art. 26. (Prevenzione della corruzione .Obblighi di cui all'art. 53,comma 16 ter del
D.Lgs. 165/2001. Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti)**

Il Tecnico Incaricato espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'incaricato non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa dell'affidatario che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'incaricato ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e ha sottoscritto copia del Codice di comportamento del Comune e del DPR. N. 62/2013, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale (prot. ____ del ____). Il Responsabile di settore ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto

dell'art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune (prot. ____ del _____).

Art. 27. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie strettamente connesse con le prestazioni di progettazione definitivo-esecutivo.

3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, in applicazione dell'articolo 191, comma 1, del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 20, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.

	5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.	
	6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico incaricato.	
	Art. 28. (Richiami normativi)	
	Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme vigenti con particolare riferimento al DPR. 207/2010 per quanto ancora in vigore e al D. Lgs.vo 50/2016, e alle restanti disposizioni aventi attinenza col contenuto del presente Atto.	
	Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da n. 36 facciate e n.16 righe della trentasettesima incluse le firme, io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle Parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e, concordemente lo sottoscrivono in calce e a margine di ciascun foglio. La modalità elettronica del presente disciplinare ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici D. Lgs.vo 50/2016 e della Determinazione n. 1 del 13 Febbraio 2013 della AVCP è assolta mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa delle parti (nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, del D.lgs. 7 Marzo 2005, n. 82), da parte del Segretario Comunale a mezzo propria firma digitale, con la quale sottoscrive il contratto e gli atti materialmente allegati ad esso.	
	IL COMUNE (Ing. Samantha Gessi) f.to digitalmente	
	Il Tecnico (_____) f.to digitalmente	

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Virgilio Mecca) f.to digitalmente